

Pensione supplementare e finestre per le pensioni di vecchiaia

L'Inps, con due distinti interventi, fornisce alcune precisazioni in merito a due aspetti modificati dalla recente legge n. 247/2007 in materia di riforma pensionistica:

- la pensione supplementare nel sistema contributivo;
- le finestre per i pensionati di vecchiaia.

Pensione supplementare - Il messaggio n. 11137/2008 analizza i risvolti della recente riforma sulla pensione supplementare nel sistema contributivo. Ricordiamo che la pensione supplementare spetta a chi ha già una pensione, ha già maturato l'età pensionabile e vanta periodi assicurativi che di per sé non sarebbero sufficienti per maturare una pensione autonoma. In questo caso si ha diritto ad una pensione supplementare per detti periodi.

La prima precisazione è che le «finestre di accesso» introdotte dalla legge n. 247/2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare.

Per quanto concerne invece i requisiti, le domande di pensione supplementare presentate dopo il 31 dicembre 2007 ricadono nella nuova normativa e l'età pensionabile, prevista per il sistema contributivo di 57 anni, è elevata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Nel caso di maturazione del requisito di età già nel 2007 si può ottenere la pensione supplementare dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Per le domande di pensione supplementare presentate nel mese di dicembre 2007 da parte di soggetti che entro il predetto mese avevano compiuto i 57 anni di età previsti dalla normativa all'epoca vigente, si ha diritto alla pensione supplementare, ferma restando la presenza degli altri requisiti, con decorrenza 1° gennaio 2008.

Finestre e pensione di vecchiaia - Il messaggio n. 11136/2008 fornisce, invece, dei chiarimenti in merito all'applicazione delle finestre d'accesso ai pensionati di vecchiaia che hanno un grado di inabilità non inferiore all'80%. Ricordiamo che l'art. 1, comma 8, del Dlgs n. 503/1992 permette l'accesso al pensionamento di vecchiaia anche nei confronti di chi ha un'età inferiore ai limiti generali (60 o 65 anni) purché abbia un grado di invalidità non inferiore all'80%.

Secondo l'Inps le «finestre di accesso» in vigore dal 2008 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia a favore di assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all'80% e per i quali l'età per il pensionamento di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Le decorrenze saranno pertanto le seguenti:

- 1) dal primo giorno del mese di apertura della «finestra di accesso» relativa al trimestre di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa;
- 2) dal primo giorno del mese di apertura della «finestra di accesso» relativa al trimestre in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, se lo stato invalidante è stato accertato da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa.

Come è noto, la legge 23 agosto 2004, n. 243, e la legge 24 dicembre 2007, n. 247, hanno - tra l'altro - modificato i requisiti richiesti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia

nel sistema contributivo ed hanno introdotto le cd. «finestre di accesso» per il pensionamento di vecchiaia. A seguito di tali modifiche alcune strutture periferiche hanno formulato quesiti in ordine all'età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione supplementare ed alla relativa decorrenza nel sistema contributivo, con riferimento a prestazioni da liquidare a far tempo dal 1°

Inps - Messaggio 15 maggio 2008, n. 11137

Oggetto: Pensione supplementare nel sistema contributivo

gennaio 2008.

Al riguardo si fa presente le «finestre di accesso» introdotte dalla legge n. 247/2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della

pensione di vecchiaia supplementare. La decorrenza di tale prestazione non può infatti non essere subordinata a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 1, comma 5, in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia.

Si fa inoltre presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito anche il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, ha chiarito che la salvaguardia per il diritto a pensione prevista dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 243/2004 si applica solamente ai trattamenti principali di anzianità e di vecchiaia, per i quali è necessario aver conseguito sia i prescritti requisiti anagrafici sia quelli contributivi.

Pertanto, le domande di pensione supplementare presentate dopo il 31 dicembre 2007 ricadono nella nuova normativa e l'età pensionabile di 57 anni è elevata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini e, per quanto riguarda la decorrenza, devono essere rispettate le cd. «finestre di accesso» per il pensionamento di vecchiaia. Peraltro, qualora gli interessati abbiano già maturato nel 2007 i nuovi e più elevati requisiti di età richiesti dalla nuova normativa la «finestra di accesso» dovrà essere determinata facendo riferimento al momento in cui è stato raggiunto il più elevato requisito anagrafico. Pertanto, a titolo di esempio, se un lavoratore dipendente ha raggiunto i 65 anni prima del quarto trimestre del 2007 può ottenere la pensione supplementare dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Come noto l'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le cd. «finestre di accesso» per il pensionamento di vecchiaia.

Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione di tale disciplina in caso di pensioni di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503/1992, in favore di assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all'80%.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Le «finestre di accesso» introdotte dalla legge n. 247/2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nel Fondo Pensioni lavoratori dipendenti da assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all'80% e per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503/1992, l'età per il pensionamento di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di

Mentre, nel caso di un lavoratore dipendente che ha compiuto i 65 anni nel quarto trimestre 2007, la pensione supplementare non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 2008.

Per quanto riguarda le domande di pensione supplementare presentate nel mese di dicembre 2007 da parte di soggetti che entro il predetto mese avevano compiuto i 57 anni di età previsti dalla normativa all'epoca vigente ed erano titolari del trattamento pensionistico «principale» richiesto dalla legge, si osserva quanto segue.

Per tali soggetti il diritto alla pensione supplementare è stato acquisito nel momento in cui gli stessi hanno presentato la relativa domanda ed hanno conseguito tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e non nel giorno di decorrenza della pensione, che rappresenta, invece, il momento di natura tecnica relativa al procedimento di erogazione.

Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione supplementare con decorrenza 1° gennaio 2008.

Inps - Messaggio 15 maggio 2008, n. 11136

Oggetto: Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. «Finestre di accesso» per il pensionamento di vecchiaia

invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n. 503, la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese di apertura della «finestra di accesso» relativa al trimestre di compimento dell'età pensionabile

prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge.

Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese di apertura della «finestra di accesso» relativa al trimestre in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti. Si ricorda che, come precisato con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007, per l'apertura della finestra è sufficiente che l'assicurato abbia maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, cessazione che deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese precedente quello di decorrenza della pensione.